



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita la Società in house providing strumentale della Regione Calabria, per lo sviluppo economico della Calabria, società per azioni, denominata **"FINCALABRA S.P.A."**.

2. La Società ha come unico socio la Regione Calabria.

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Catanzaro.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta invece all'assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Domicilio

1. Il domicilio del socio, per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti di legge e di statuto, è quello risultante dal libro dei soci.

2. Al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

3. Il socio comunica altresì i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.



Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2057 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE - FORME D'INTERVENTO -

MODALITA' E LIMITI

Articolo 5 - Oggetto sociale

1. "Fincalabra S.p.A." è società in house providing strumentale della Regione Calabria a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio.

2. La società ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della Programmazione economica e territoriale della Regione Calabria, all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Calabria, con riguardo alle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto della Regione.

3. Fincalabra svolge le attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge anche attività strumentali alle funzioni della Regione. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le seguenti attività:

a) concessione ed erogazione, in nome e per conto della Regione Calabria, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio pubblico, a condizione che l'eventuale assunzione di rischi sia a carico esclusivamente dei fondi concessi;



- b) amministrazione, gestione e controllo di risorse finanziarie pubbliche;
- c) gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi di cui all'art. 13 della legge n. 326/2003 con risorse finanziarie pubbliche e con la medesima condizione di cui alla precedente lett. a);
- d) consulenza, assistenza e prestazione di servizi finanziari ed amministrativi a favore della Regione e degli Enti pubblici, anche su progetti finanziati da Istituzioni ed Enti, ivi comprese istruttorie, rendicontazioni ed impegni ad erogare risorse finanziarie;
- e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale calabrese;
- f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- g) promozione e sostegno, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- h) attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
- i) gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico anche tramite l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni in società ed enti, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti;
- j) promozione e partecipazione, nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Calabria e degli strumenti di programmazione negoziata, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e



sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici della Regione;

k) gestione, nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Calabria, di infrastrutture per il sistema produttivo calabrese coerenti con la legge istitutiva;

l) gestione di aree industriali, di aree produttive e di incubatori fisici e virtuali di imprese e servizi connessi;

m) gestione di iniziative e/o di azioni dell'Amministrazione regionale presso le sedi comunitarie o organismi nazionali e/o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre regioni europee o italiane;

n) operazioni per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e/o nazionali e/o regionali per il sostegno dello sviluppo regionale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ricorrendone le condizioni previste dalla disciplina vigente, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermedio o beneficiario o attuatore;

o) elaborazione e stesura di piani economici e finanziari per progetti di investimento;

p) esecuzione del monitoraggio economico-gestionale di opere pubbliche;

q) gestione, per incarico della Regione e di altri Enti pubblici o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, di fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle imprese operando con il sistema creditizio e finanziario;



- r) promozione della costituzione di appositi fondi di garanzia, con risorse pubbliche e con la medesima condizione di cui alla precedente lett. a);
- s) sottoscrizione con Enti e Istituti di credito di convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;
- t) emissione di obbligazioni al portatore e nominative, convertibili e non convertibili, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dagli articoli 2410 e 2420 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti;
- u) servizi di archiviazione e digitalizzazione;
- v) servizi di attrazione investimenti ed internazionalizzazione;
- w) rafforzamento della capacità istituzionale degli Enti locali attraverso il supporto operativo nella programmazione e progettazione tecnica ed economico-finanziaria per l'attuazione di programmi volti allo sviluppo dei territori;
- x) formazione professionale.

4. La Società, nelle materie di competenza regionale, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nell'ambito di servizi di interesse generale finalizzati allo sviluppo socio economico del territorio.

5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, compresa altresì l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel comma 4 che precede.



6. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

7. In quanto strumento esecutivo della Regione, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Calabria e riceve l'affidamento diretto delle attività contenute nell'oggetto sociale mediante apposite convenzioni.

8. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei servizi affidati alla società dal Socio Regione Calabria. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, può avvenire solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo stabilito costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

9. La Società opererà prevalentemente sul territorio calabrese.

10. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

FINANZIAMENTI - CONTROLLO

Articolo 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00



(diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero),
diviso in numero 10.737.073
(diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre) azioni del valore
nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale è interamente pubblico ed è interamente detenuto dalla Regione Calabria.
3. La Società può deliberare aumenti di capitale sociale.
4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti.

Articolo 7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e non sono trasferibili. Il vincolo posto al trasferimento delle azioni intende garantire il rispetto dei principi stabiliti per l'esercizio del "controllo analogo". Il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.
2. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo il caso in cui siano state create azioni fornite di diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative, azioni prive di diritto di voto o azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti. L'Assemblea straordinaria con apposita delibera può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 (2^a comma) e



seguenti del Codice Civile. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
2. Si applicano le altre disposizioni della Sezione VII, capo V del Libro V del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 9 - Finanziamenti

1. Il Socio può finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.
2. La raccolta presso il socio non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
3. Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Art. 10 - Obbligo di Controllo

1. Nella prestazione dei propri servizi, la Società rispetta i vincoli prudenziali imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, mediante processi aziendali ispirati al criterio della conformità



e dai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea dei soci.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo e di vigilanza previsti a norma di legge e del presente statuto, l'Organo amministrativo adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, altri strumenti di governo societario, tra i quali:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo e di vigilanza statuari, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo e di vigilanza statuari relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Per ogni operazione di finanziamento o partecipazione, a



prescindere dalle forme di finanziamento e dalle finalità della partecipazione, devono essere assicurate dalla Società forme di controllo sistematico e periodico atte a presidiare il complesso dei rischi assunti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Assemblea

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, hanno carattere vincolante.
2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.
3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti predisposti dall'Organo amministrativo:
 - a) i documenti di programmazione e il piano industriale, la pianta organica e la sua variazione, assunzione e termini di reclutamento di nuovo personale con vincolo di subordinazione;
 - b) piano di ristrutturazione e piano di risanamento;
 - c) procedura di nomina della dirigenza apicale;
 - d) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
 - e) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
 - f) acquisto e/o alienazione di beni immobili.
4. L'assemblea ordinaria autorizza la coincidenza della figura di vertice dell'organo amministrativo con quella di Direttore Generale.



Articolo 12

Convocazione e modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso comunicato al socio con posta elettronica certificata, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea. All'avviso, articolato in precisi punti all'ordine del giorno, deve essere allegata la documentazione a sostegno dei diversi punti al fine di consentire al Socio Unico l'esercizio di un diritto di intervento informato. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dall'Organo amministrativo fino a 180 giorni in presenza di:
 - a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
 - b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
4. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda dal Socio e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.
5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale



sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo non presenti.

6. E' possibile l'assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che la riunione deve ritenersi svolta nel luogo in cui è presente il Presidente della riunione;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

- 1. Può intervenire all'assemblea l'azionista cui spetta il diritto di voto.
- 2. Il Socio può farsi rappresentare in assemblea da un procuratore munito di delega scritta. La delega dovrà rimanere conservata dalla



società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa.

3. Se la delega è stata conferita solo per la singola assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni.

4. Le deleghe non possono essere rilasciate ad Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

2. Il Presidente dell'Assemblea per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra i presenti.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della delega ed il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e di attestare la validità dell'Assemblea stessa.

Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio unico.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del Socio unico.



TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Organo Amministrativo - Composizione e nomina

1. L'organo amministrativo della società è costituito di norma da un amministratore unico.
2. L'assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, può disporre che la società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente.
3. Qualunque sia la composizione dell'Organo di Amministrazione, la Regione Calabria nomina i/il componenti/e dell'Organo Amministrativo a norma dell'articolo 2449 c.c., nel rispetto della disciplina nazionale e/o regionale vigente e dei relativi regolamenti regionali.
4. I/il componenti /e dell'Organo Amministrativo devono essere individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza della società.
5. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti interni dell'Ente Regione, i componenti dell'Organo amministrativo



devono possedere a pena di ineleggibilità o, nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e gli altri requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e relative disposizioni di attuazione.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

7. La nomina dell'organo amministrativo dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti ai sensi della normativa vigente in materia ed avvenire conformemente alla normativa delle società pubbliche. Se l'organo amministrativo è monocratico, al fine di assicurare la parità di trattamento nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, la Regione Calabria assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

8. Quanto ai limiti del compenso omnicomprensivo si rinvia a quanto disposto dal successivo art. 21 (politiche di remunerazione).

9. La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

10. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

11. Agli Amministratori della società si applicano le previsioni di cui



all'art. 11 del Decreto Legislativo 175 del 19 agosto 2016.

12. Agli organi di amministrazione, di controllo e di vigilanza delle società in house si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.444.

13. L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

14. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Organo amministrativo si provvede alla sua sostituzione sulla base della procedura seguita per la nomina. Nel caso di Organo amministrativo collegiale i consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte. L'Organo amministrativo decaduto nelle more della procedura potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

15. E' consentita la revoca dei componenti dell'organo amministrativo da parte dell'organo della Regione Calabria che li ha nominati in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa.

16. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

Articolo 17 – L'Organo amministrativo - Competenza e poteri

1. La gestione della società spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi compresa la nomina del Direttore Generale



anche nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 11 del presente statuto, con l'eccezione delle materie sottoposte dalla legge a delibera assembleare. L'organo amministrativo, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni e/o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea. L'organo amministrativo è tenuto ad attuare le decisioni assunte dall'Assemblea in base alla legge ed al presente statuto, nella stretta osservanza delle disposizioni regionali. L'organo amministrativo, inoltre, garantisce la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità del presente statuto, agli obiettivi, alle direttive ed agli indirizzi definiti dall'assemblea nella stretta osservanza delle disposizioni regionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti.

3. L'Amministratore delegato ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nelle rispettive deleghe.

4. Sono riservate all'esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le proposte relative alle materie di cui al comma 3 dell'articolo 11 del presente Statuto.

5. L'Amministratore delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo-amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed



alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

6. L'Organo amministrativo istituisce un adeguato Sistema di controllo interno.

7. L'Organo amministrativo promuove l'adozione di codici etici e/o codici di condotta che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori. Il responsabile del controllo interno ne verifica periodicamente lo stato di attuazione e applicazione e riferisce di eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

8. L'Organo amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e attua la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme.

Articolo 18 – Sedute dell'Organo amministrativo

1. Il Consiglio si raduna presso la sede della Società, o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito



tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Nei casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

7. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che la riunione deve ritenersi svolta nel luogo in cui è presente il Presidente della riunione;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e



proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

8. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene redatto il verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. In presenza di organo amministrativo collegiale il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

3. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio, che esercita individualmente;

b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

c) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

e) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea e cura che vengano eseguite quelle del Consiglio di Amministrazione, salvo



quanto già di competenza dell'amministratore delegato;

f) esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto già di competenza dell'amministratore delegato.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente, con la precisazione che tale carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Di fronte ai soci ed ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

Articolo 20 - Direttore Generale

1. L'organo amministrativo può nominare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, un Direttore Generale, determinandone, nel rispetto della normativa vigente, la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso.

2. Il Direttore Generale deve essere individuato tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza della società.

3. Per le limitazioni al compenso, si rinvia all'articolo 21 (politiche di remunerazione).

4. Il Direttore Generale assiste alle sedute dell'Organo amministrativo.

5. L'Organo amministrativo può delegare al Direttore Generale poteri



di ordinaria amministrazione.

6. Al Direttore Generale si applicano le disposizioni sul "controllo analogo" di cui all'art. 25.

Articolo 21 - Politiche di Remunerazione

1. La società si adegua al limite dei compensi massimi al quale gli organi sociali devono fare riferimento in base a quanto stabilito nei decreti ministeriali previsti dalla normativa statale vigente. La stessa società verifica il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con i suddetti decreti.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari e, nella specie, le normative regionali in materia di spending review, che prevedono limiti inferiori.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

4. La società si adegua ai suddetti provvedimenti statali quanto ai criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

5. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

6. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti



dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

7. L'Assemblea ordinaria determina, sulla base dei principi di cui ai commi precedenti e nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, tenuto conto della sostenibilità complessiva degli stessi all'interno del bilancio della società, l'importo omnicomprensivo per la remunerazione degli organi.

8. Non sono ammessi piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

9. L'Assemblea ordinaria determina, in base ai criteri di cui ai precedenti commi e nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, l'importo spettante al Collegio Sindacale.

10. La remunerazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo non può essere in alcun modo connessa alle performance aziendale e/o agli utili.

Articolo 22 - Incompatibilità - Conflitto di interessi -

Cumulo degli incarichi

1. Salvo le altre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire cariche e/o funzioni rilevanti nella Società coloro che abbiano contrasti di interesse o liti pendenti con la medesima.

2. Al Direttore Generale, nonché ai dirigenti, funzionari ed agli impiegati della Società sono inibiti, inoltre, qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o



industria.

3. Non possono ricoprire le cariche di Amministratore, Sindaco e/o Direttore Generale, coloro che abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini entro il terzo grado compreso, ovvero di loro coniugi o conviventi o ancora parenti dei loro coniugi o conviventi entro il terzo grado compreso, nelle imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla Società.

4. Lo stato di incompatibilità è rilevato dall'Organo Amministrativo al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la rimozione.

5. L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica e/o della funzione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell'art. 2397 codice civile, da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

2. Il Presidente e un membro effettivo sono nominati dal Consiglio regionale e un membro effettivo e due supplenti sono nominati dalla Giunta regionale, nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente e dei relativi regolamenti regionali.

3. Il compenso dei componenti supplenti del Collegio Sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

4. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e



scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di una volta.

5. La nomina del Collegio Sindacale dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, ai sensi del DPR 30.11.2012 n. 251, ed avvenire conformemente alla normativa delle società pubbliche.

6. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

7. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Calabria da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

8. Il Collegio sindacale svolge le attività previste dalla normativa vigente, fermo restando il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

9. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

10. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità



degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;

b) che sia consentito a tutti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

11. L'attività esercitata dal Collegio Sindacale è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale ed i cui verbali devono essere trasmessi alla società.

12. Quanto ai limiti del compenso omnicomprensivo si rinvia a quanto disposto dal precedente art. 21 (politiche di remunerazione).

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'assemblea, su proposta motivata dal Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico.

3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni



caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Calabria da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. La società incaricata del controllo legale dei conti, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, nonché sul piano di ristrutturazione e/o risanamento ove necessari in base alle nuove normative in presenza di crisi d'impresa;
- assevera gli atti previsti dalla normativa e dagli indirizzi regionali in materia di adempimenti per bilancio consolidato e spending review.

5. Quanto ai limiti del compenso omnicomprensivo si rinvia a quanto disposto dal precedente art. 21 (politiche di remunerazione).

Articolo 25 - Esercizio del "controllo analogo"

da parte della Regione

1. La Regione Calabria esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone, controllandone e



verificandone la gestione, con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. La Regione Calabria esercita un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analoghi a quello esercitato sui suoi servizi. Tale controllo sulla società, in particolare, viene espletato, oltre che ai sensi del precedente articolo, anche mediante il conferimento al socio Regione Calabria di determinati diritti.

3. La società deve rispettare quanto statuito dalla Regione Calabria con le proprie delibere sul controllo analogo.

4. In particolare, è attribuito alla Regione Calabria il diritto di veto su iniziative o decisioni che interessino la società e che essa ritiene possano porsi in contrasto con i propri interessi, purchè il suddetto diritto di veto non venga esercitato in maniera tale da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

5. Inoltre, al fine dell'esercizio da parte della Regione Calabria del controllo analogo, di cui ai commi precedenti, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- ad inviare, alla Regione Calabria, antecedentemente alla convocazione dell'assemblea, il progetto di bilancio d'esercizio predisposto dall'organo amministrativo;
- ad inviare, alla Regione Calabria, successivamente alla sua approvazione, il bilancio d'esercizio completo;
- ad inviare, ove ne sia prevista la redazione, alla Regione Calabria, i seguenti documenti e/o informazioni: piano strategico, programma



annuale o pluriennale delle attività di servizio, piano degli investimenti, piano industriale, piano delle assunzioni e delle collaborazioni, acquisizione e dismissione di immobili, compimento di operazioni di finanza straordinaria, il budget di esercizio e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

- ad inviare, alla Regione Calabria, entro la data di approvazione del bilancio, un rapporto sull'andamento della società e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché sullo stato di attuazione dei servizi pubblici affidati dalla Regione Calabria, allegando eventualmente lo statuto aggiornato, i bilanci d'esercizio, i contratti/convenzioni stipulati, ecc.;

- ad inviare, alla Regione Calabria, senza ritardo, anche su richiesta, gli ulteriori atti indispensabili al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società.

6. I documenti devono essere trasmessi corredati da una relazione degli organi preposti.

7. L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione e/o trasmissione dei documenti, atti, informazioni o dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo sulla società da parte della Regione Calabria.

8. La Regione Calabria esercita, sulla Società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso la nomina diretta dell'Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale,



secondo quanto previsto dal presente Statuto e secondo le disposizioni normative e regolamentari della Regione Calabria.

9. La Giunta Regionale sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della Società, ai sensi dell'art. 36, lett. f, dello Statuto della Regione Calabria ed esercita su di essa il controllo sostitutivo nelle forme di cui all'art. 20, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

10. La società, nell'acquisto di lavori, beni, forniture e servizi, è tenuta al rispetto della disciplina sugli affidamenti pubblici.

11. Anche al Direttore Generale si applicano le disposizioni del presente articolo.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 26

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative. Il bilancio è corredato da una relazione dell'Organo amministrativo redatta ai sensi degli artt. 2428 cod. civ., da una relazione sul governo societario ai sensi della normativa vigente, nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, unitamente alla



documentazione prevista dalla direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali.

3. Il bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, deve restare depositato presso la sede della Società ai fini di legge e trasmesso ai Dipartimenti regionali interessati.

Articolo 27

Informativa sociale

1. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle Società partecipate approvati nel corso dell'esercizio.

2. Nella relazione al bilancio, l'Organo amministrativo deve altresì illustrare analiticamente l'andamento della gestione, nei vari settori in cui la Società ha operato.

3. L'Organo amministrativo provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa al Socio sulle attività svolte e sulle decisioni prese dall'Organo amministrativo, sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa dell'Organo amministrativo medesimo, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società ed i componenti dell'Organo amministrativo e sulla composizione del capitale sociale.

4. La Società presenta, ogni anno, al Socio:

- il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione, redatto ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;



- entro il 31 agosto di ciascun anno, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e/o partecipate.

Articolo 28 - Destinazione utile d'esercizio

1. Gli utili dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- il 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
- il 10% (dieci per cento) al fondo rischi;
- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

Articolo 29 - Dividendi

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 30

Poteri di firma e rappresentanza

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera, compete all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di



Amministratore, o in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, al suo facente funzioni nominato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono, inoltre, essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri o al Direttore Generale o a singoli dirigenti per determinati atti o categorie di atti.

3. La firma sociale è altresì attribuita dall'Organo amministrativo al Direttore Generale ove nominato, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento volontario della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea, con la maggioranza di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 32 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di leggi statali e regionali in materia.

Firmato: Pierfrancesco Iorio (I.S.)